

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA SUD ITALIA

INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO

Artigiancredito – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (di seguito ACT)

Sede legale in **Firenze – Via della Romagna Toscana, 6**

Telefono **055.737841** – Fax **055.7378400**

E-mail: act@artigiancredito.it

sito internet: www.artigiancredito.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

Compilare nel caso di offerta fuori sede

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: _____

qualifica (*da barrare*):

agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____

agenzia in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____

società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n. _____

associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande di garanzia _____

dipendente di ACT _____

confidi socio di ACT _____

altro _____

CHE COS'È LA GARANZIA SUD ITALIA

ACT svolge attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi, meglio definita nella “Legenda” a favore di Banche o di altri Intermediari Finanziari convenzionati, su richiesta e nell'interesse del Cliente.

La garanzia ACT ha carattere accessorio e favorisce la concessione del finanziamento al Cliente da parte di Banche o altri Intermediari Finanziari convenzionati. L'elenco delle Banche e degli Intermediari Finanziari convenzionati è disponibile sul sito www.artigiancredito.it oppure in forma cartacea presso le Filiali su richiesta del Cliente.

La garanzia a prima richiesta è **diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile** ed è regolata dalle norme previste dalla Convenzione in essere tra ACT e la Banca o l'Intermediario Finanziario a favore del quale è rilasciata la stessa garanzia.

La garanzia:

- ✓ ha carattere “autonomo” rispetto al finanziamento concesso dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario;
- ✓ non vincola o impegna la Banca o l'Intermediario Finanziario alla concessione del finanziamento;
- ✓ è concessa per un importo massimo garantito che può variare in base alle caratteristiche tecniche della domanda di garanzia, alla convenzione in vigore con la Banca o l'Intermediario Finanziario convenzionato e all'eventuale possesso dei requisiti che consentono di accedere ad una forma di controgaranzia;
- ✓ di norma è concessa:
 - fino ad un massimo del 50% dell'importo della linea di credito concessa al Cliente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario convenzionato se non assistita da riassicurazione/controgaranzia;
 - fino ad un massimo del 80% dell'importo della linea di credito concessa al Cliente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario convenzionato se assistita da riassicurazione/controgaranzia;

La garanzia è a prima richiesta e, quindi, con il suo rilascio ACT si impegna a pagare una parte del debito del Cliente in caso di suo mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca o all'Intermediario Finanziario convenzionato, prima che questi ultimi escutano direttamente il Cliente o suoi eventuali garanti.

A seguito del pagamento ACT acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate e, di conseguenza, quest'ultimo e i suoi eventuali garanti saranno tenuti a rimborsare quanto pagato da ACT.

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

I soggetti ammissibili alla garanzia di ACT sono i soggetti che svolgono attività economiche e che hanno sede in Italia nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (ad esempio, professionisti, micro, piccole e medie imprese come definiti secondo la normativa sui Confidi e dallo Statuto).

Per ottenere la garanzia tali soggetti **devono essere soci di ACT o soci di un Confido socio di ACT**.

Sul sito di ACT è disponibile il “Documento informativo rapporto sociale” in merito all’ammissione a socio, al versamento della quota sociale e al recesso da socio.

RIASSICURAZIONE e CONTROGARANZIA

La garanzia **può** essere assistita dalla riassicurazione e/o controgaranzia del “Fondo di Garanzia per le PMI”¹, del “Fondo Europeo per gli Investimenti” o di altro Fondo pubblico e/o privato.

In questo caso, il Cliente dovrà fornire ad ACT tutta la documentazione necessaria per l’accesso alla riassicurazione e/o controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l’effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte delle Autorità proposte ai controlli e dei relativi organismi competenti.

RISCHI

Il rischio che grava sul Cliente è quello di rimborsare quanto pagato da ACT in esecuzione del contratto di garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora, nonostante eventuali opposizioni e/o eccezioni nei confronti della Banca o dell’Intermediario Finanziario convenzionato in ordine alla validità e all’efficacia del finanziamento garantito.

Il Cliente è sottoposto al rischio di pagare sempre i “diritti di istruttoria e le spese di segreteria una tantum” conseguenti alla concessione della garanzia anche in caso di: a) ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta; b) rinuncia del Cliente; c) mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito; d) estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

Qualora la garanzia sia assistita da fondi pubblici di agevolazione come, a titolo indicativo e non esaustivo, il citato Fondo di Garanzia per le PMI, il rischio che grava sul Cliente è quello di essere sottoposto alla revoca dell’aiuto pubblico e di dover rimborsare il valore dell’“equivalente sovvenzione” (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell’aiuto, all’Amministrazione competente. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

1. PRIME COMPETENZE

Diritti di istruttoria e spese di segreteria	Nuova Operazione € 75,00 fisse + 1,00% dell’importo della linea di credito garantita Importo minimo: € 275,00
	Rinnovo affidamento a breve termine su stessa Banca € 75,00 fisse + 0,35% dell’importo della linea di credito garantita Importo minimo: € 275,00
Contributo di mutualità ⁽²⁾	0,20% dell’importo della linea di credito garantita

Le “**Prime competenze**” sono “**una tantum**”³ e, se già pagate, non sono rimborsate da ACT anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta;
- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da ACT;
- mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o dell’Intermediario Finanziario;
- estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

2. SECONDE COMPETENZE: COMMISSIONI DI GARANZIA

Le **secondo competenze** non sono restituite in caso di estinzione anticipata, anche parziale, dei finanziamenti garantiti e sono distinte sulla base della tipologia di finanziamento garantito.

- COMMISSIONI DI GARANZIA SUGLI AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE:

Le tipologie di affidamenti breve termine garantiti da ACT sono a titolo esemplificativo:

- Apertura di credito in conto corrente e anticipi su ordini (import/export) a scadenza;
- Smobilizzo partite autoliquidanti (anticipo fatture, S.B.F.; promiscuo commerciale e finanziario, ecc.) a scadenza.

¹ Ai sensi della Legge del 23/12/1996 n. 662. La normativa è consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it.

² Il contributo di mutualità è dovuto solo dal Cliente non socio di ACT.

³ Da pagare entro **10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla garanzia da parte di ACT.

- Fideiussioni bancarie a breve termine

Le Commissioni sono calcolate applicando all'importo dell'affidamento a breve termine garantito l'aliquota determinata sulla base della classe di merito assegnata da ACT e della durata del finanziamento

	Garanzia ACT assistita da riassicurazione e controgaranzia del Fondo Garanzia PMI	Garanzia ACT NON assistita da riassicurazione e controgaranzia del Fondo Garanzia PMI
Aliquota % espressa su base annua	Massima: 14,20%	Massima: 15,80%

Le commissioni sono addebitate *una tantum* entro il perfezionamento della linea di credito.

- COMMISSIONI DI GARANZIA SULLE OPERAZIONI DI MEDIO E LUNGO TERMINE:

Le Commissioni sono calcolate applicando all'importo del finanziamento garantito l'aliquota determinata sulla base della classe di merito assegnata da ACT e sulla base della durata del finanziamento.

Per garanzie rilasciate su operazioni con durata oltre i 18 mesi:

- Mutui NON ipotecari
- Leasing mobiliare
- Fideiussioni bancarie a medio e lungo termine

	Garanzia ACT assistita da riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI	Garanzia ACT NON assistita da riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI
Aliquota % espressa su base annua	Massima: 7,20%	Massima: 10,875%

Le commissioni sono addebitate una tantum entro l'erogazione del finanziamento garantito.

- COMMISSIONE PER PROROGA DELLA GARANZIA

Commissione applicata in caso di proroga della garanzia a seguito di proroga e/o rinegoziazione del finanziamento garantito, determinata, ove previsto, sulla base della classe di merito assegnata da ACT e la durata della proroga e/o rinegoziazione della garanzia ACT: massimo **4,20%** annuo.

Per gli "affidamenti a breve termine" la commissione è calcolata sull'importo dell'affidamento concesso dalla Banca.

Per le operazioni a medio e lungo termine e leasing, la commissione è calcolata sull'importo del debito residuo del finanziamento concesso dalla Banca.

- SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO

	VALORE MASSIMO	PERIODICITÀ DI PAGAMENTO
Spese per proroga della garanzia e/o rinegoziazione e/o accollo del finanziamento garantito	€ 200,00	una tantum ⁴
Spese per incasso competenze	0	al momento dell'addebito
Spese per insoluto	0	al momento dell'insoluto

- SPESE ACCESSORIE

	VALORE MASSIMO	MODALITÀ DI PAGAMENTO
Recupero costo di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza: - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico Al fine dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione periodica previsti dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, per i contratti di durata, resta convenuto che in costanza di condizioni economiche il documento di sintesi non sarà inviato.	€ 1,50 GRATUITO	Contestualmente all'invio della comunicazione

⁴ Da pagare entro **10 giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta.

Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 D.Lgs. 385/93)	GRATUITE	
Costi di produzione ed invio copia documentazione contrattuale relativa ad operazioni effettuate e/o altra documentazione relativa alle operazioni stesse.	€/h 16,76 ⁽⁵⁾ +	Contestualmente alla presentazione della richiesta
- Invio cartaceo (posta ordinaria)	€ 1,50	
- Invio elettronico	GRATUITO	

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancredito.it). ACT deve rispondere entro 60 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**⁶. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Accollo: contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso il creditore.

Cliente: il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

Controgaranzia: la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore.

Riassicurazione: la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI, ex l. 662/96, a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

Garanzia collettiva fidi: garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Cliente.

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie alla concessione della garanzia.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

PMI (micro, piccola e media impresa) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Rinegoziazione: Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.

Una tantum: una volta soltanto.

⁵ Per €/h s'intende il costo orario applicato per le attività svolte da ACT per la produzione e l'invio della documentazione.

⁶ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.